

N. 1087

Sen. Mario Abbate

resistente al ricorso Menghi Gianni

(Sez. III Civ. 21 maggio 61)
relatore Gianna

Avv. Lorenzo Gallo
Cinque Giornate 10. Milano

Avvocato LORENZO GALLO

Piazza 5 Giornate 10-Milano

* TELEFONO 50-777 *

IN NOME DI S.M. VITTORIO EMANUELE TERZO

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA E D'ALBANIA = IMPERATORE D'ETIOPIA

La Corte d'Appello di Torino Sez. I° composta alla

udienza del 1° dicembre 1939 dagli Ill.mi Signori:

FORNERIS CAV.UFF. GIOV. BATT. - ff.'Presidente Est.

RIPA DI MEANA Comm. Nob. ENRICO - Consigliere

GAY. Cav. Uff. UMBERTO - "

RIVERA Cav. Uff. ANGELO - "

DEMATTEIS Cav. Uff. FRANCESCO - "

ha pronunciata la seguente

S E N T E N Z A .

nella causa di

MENCHI GIOVANNI e BORELLI PIETRO, residenti in Alessandria, rappresentati dal Proc. Avv. Enrico Ferraris di Celle per delega 1° ottobre 1939 con elezione di domicilio, - appellanti

C O N T R O

ABBIATE Avv. Senatore MARIO, residente a Milano, rappresentato dal Proc. Avv. Mario Martinola, per delega 3 ottobre con elezione di domicilio, - appellato.

C O N C L U S I O N I

L'Avv. Ferraris di Celle per i suoi clienti chiede e conchiude: - Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

Piaccia alla Corte Ecc.ma:- Riformare la sentenza 30 maggio - 14 giugno 1939, notificata il 1° luglio 1939, resa in causa fra le parti dal Tribunale civile di Alessandria, Sez. I°, del cui appello si tratta, ed in sua riparazione e riforma assolvere i Sigg. Menghi Giovanni e Borelli Pietro da tutte le domande del Sen. Mario Abbiate, e per l'effetto condannare questo ultimo nelle spese tutte di causa di prime e di seconde cure. Salvis juribus.

L'Avv. Martinola nell'interesse dell'Avv. Sen. Mario Abbiate chiede e conchiude:

Piaccia alla Corte Ecc.ma:- Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

Rigettare, ove d'uopo senza esame, l'appello interposto dai Sigg. Menghi Giovanni e Borelli Pietro avverso la sentenza 30 maggio-14 giugno 1939 del Tribunale di Alessandria, detta sentenza confermando in ogni sua parte.

Condannare gli appellanti anche nelle spese e competenze tutte del presente secondo giudizio.

= F A T T O =

Con citazione 10 ottobre 1937 il Sen. Mario Abbiate evocava in giudizio avanti al Tribunale di Alessandria l'attuale appellante Giovanni Menghi e chiedeva che venisse condannato al risarcimento dei danni che af=

fermava di avere sofferto a causa di investimento automobilistico svoltosi secondo la seguente narrativa. Verso le ore 11,45 del 1° maggio 1937 l'attore percorreva colla propria vettura Lancia Dilambda la strada che da Voghera conduce a Pavia, diretto a questa città. In località Sommo era stato urtato di striscio nella ruota posteriore sinistra dalla vettura Lancia Augusta di proprietà del Menghi, che proveniva in senso contrario. A seguito dell'urto il pneumatico della ruota subiva una lesione e si afflosciava; la Dilambda sbandava verso sinistra, si capovolveva ed usciva di strada precipitando lungo la scarpata di cinque o sei metri sotto il livello della strada.

Mentre i viaggiatori rimanevano miracolosamente illesi la vettura, riportava numerose avarie delle quali l'attore chiedeva il risarcimento.

Istituitosi regolarmente il contraddittorio il primo grado l'attore chiariva che l'incidente si era verificato mentre la sua automobile dopo aver sorpassato un grosso autotreno che procedeva nella stessa direzione stava per riportarsi alla sua mano, e che nel sorpassamento il suo autista aveva dovuto portarsi molto a sinistra perchè, mentre la manovra era già iniziata, l'autotreno aveva dovuto spostarsi verso il centro della strada per evitare un carretto pure procedente

verso Pavia trainato da un cavallo, il quale al rumore del veicolo s'era imbiszarrito, ponendosi di traverso sulla strada, ed aggiungeva che il guidatore dell'Augusta, pur avendo la visuale perfettamente libera ed essendo quindi nelle migliori condizioni per vedere la manovra che si stava compiendo, non aveva moderato la propria velocità, nè si era portato completamente alla sua destra, nonostante ne avesse la possibilità. Con successiva citazione 31 dicembre 1937 il Sen. Abbiate evocava poi in giudizio il Borelli Pietro, risultato guidatore dell'automobile del Menghi, ed estendeva contro costui la domanda già avanzata contro il Menghi.

Riunite consensualmente le cause, i due convenuti contestavano la loro responsabilità nell'incidente e chiedevano di essere assolti dalla domanda attrice.

Il Tribunale con sentenza 18-25 marzo 1938, ritenuto irrilevante in causa il fatto che la Società Assicuratrice Italiana, la quale aveva assunto il rischio della responsabilità civile nell'interesse del Sen. Abbiate avesse risarcito al Menghi i danni da esso subiti nell'incidente, ed affermata l'esistenza a carico dei convenuti della presunzione di colpa di cui all'art. 130 Codice Stradale, dava ingresso ad otto capitoli di prova dedotti dall'attore, e ai primi cinque capitoli

dedotti dai convenuti in modo da acquisire alla causa elementi sufficienti per poter ricostruire i fatti e ordinava che la prova venisse espletata sulla località. Contro la sentenza i convenuti Menghi e Borelli con atto 2 maggio 1938 interponevano appello avanti a questa Corte d'Appello chiedendo di venire senz'altro assolti dall'attrice domanda, ma la Corte con sentenza 15-28 giugno 1938 respingeva il gravame e confermava in ogni sua parte il pronunciato del Tribunale.

Veniva quindi dato corso all'istruttoria orale con le modalità stabilite dalla sentenza interlocutoria, mediante audizione di cinque testi indotti dall'attore e di quattro dei convenuti.

Ripresa dopo di ciò la causa e ricomparse avanti al Tribunale le parti riproponevano le istanze e difese innanzi svolte.

Il Tribunale colla sentenza 30 maggio-14 giugno 1939 oggetto dell'attuale impugnazione, riteneva accertata la responsabilità dei convenuti e li condannava entrambi in solido al risarcimento dei danni verso l'attore da liquidarsi in prosieguo di causa.

Contro questa sentenza interponevano appello i convenuti i quali, con citazione 31 luglio 1939 evocavano in giudizio avanti questa Corte l'avversario chiedendo nei suoi confronti la riforma del giudicato impugnato e

l'accoglimento delle difese già prospettato al Tribunale Istituitosi regolarmente il contraddittorio in secondo grado, previa produzione di documenti e atti delle precorse fasi della lite, all'udienza di spedizione i patroni dei contendenti svolgevano le conclusioni in epigrafe riportate.

= D I R I T T O =

Le deduzioni testimoniali proposte in primo grado dall'attore erano così formulate:

1°) Vero che il 1° maggio 1937 verso le ore 11,45 la vettura Lancia Dilambda di proprietà dell'On. Sen. Abbiate targata IS562 MI percorreva la strada statale da Voghera a Pavia diretta verso quest'ultima città, e che dopo aver superato il ponte sul Po e rallentato in corrispondenza della curva descritta dalla strada subito dopo il ponte stesso imboccava il susseguente rettilineo verso Pavia.

2°) Vero che quando la Dilambda si trovò inoltrata per circa un centinaio di metri nel rettilineo, il guidatore della macchina si dispose coi segnali regolamentari a deviare a sinistra per sorpassare un ingombrante convoglio stradale composto di un grosso autocarro con rimorchio, che procedeva nella stessa direzione verso Pavia.

Tale convoglio occupava il lato destro della strada

(che ha la larghezza netta di Mt.9,60 misurata nello interno dei paracarri)rasentando la banchina interna e lasciando alla sua sinistra uno spazio libero di oltre sei metri;cosicchè il sorpasso si presentava in condizioni normalissime.

3°) Vero che l'autista della Dilambdaw mentre, ad effettuare il sorpasso,sterzava leggermente a sinistra,avvertì che l'autocarro si staccava dal margine destro della strada sterzando esso pure a sinistra,ma non potè rendersi ragione di tale improvviso spostamento perchè gliene occultava la causa l'ingombrante convoglio.

4°) Vero che in tali condizioni l'autista della Dilambda dovette accentuare la sua deviazione a sinistra,e quando si trovò al fianco del convoglio avvistò il fulmine sopraggiungere di un'altra macchina una Lancia Augusta,proveniente da Pavia,che la mole del convoglio gli aveva prima nascosto.

5°) Vero che con abile manovra l'autista della Dilambda scansò per pochi centimetri il rimorchio e l'autocarro e,superato quest'ultimo di parecchi metri,ripiegò verso destra per riprendere la propria mano allorchè la sopraggiungente vettura,pur avendo alla destra della Dilambda uno spazio libero di almeno quattro metri,di strascio col mezzo della propria ruota anteriore sinistra contro la ruota posteriore sinistra della Di-

lambda, procurandovi alcuni guasti oltre la lesione del pneumatico.

6°) Vero che per effetto di tale lesione, percorsi altri 50 metri circa, il pneumatico si sgonfiò causando lo sbandamento della Dilambda verso sinistra, il giro su di se stessa e la sua uscita di strada col ribaltamento ai piedi della scarpata scendente di 4-5 metri dal livello stradale.

7°) Vero che risultò poi la ragione per cui il convoglio si era d'improvviso obliquo verso sinistra: il conducente aveva dovuto scansare un carretto da ortolano trainato da un cavallo il quale, imbizzarrito per il fragore del motore dell'autocarro, si era messo quasi di traverso, retrospingendo il carretto sulla banchina esteriore, onde il guidatore dell'autocarro aveva dovuto obliquare a sinistra per non investire il carretto.

8°) Vero che in seguito all'investimento e successivo ribaltamento, la Dilambda del Sen. Abbiate riportò gravi danneggiamenti, per la riparazione dei quali fu ricoverata presso l'officina Lancia di Torino, ove rimase parecchi giorni a disposizione del Menghi per la verifica. Alla loro volta i convenuti avevano offerto le seguenti deduzioni.

1°) Vero che il 1° maggio 1937 alle 13 circa l'auto

Augusta di proprietà Menghi percorreva la strada Milano Voghera a velocità regolare e tenendo strettamente la sua destra.

2°) Vero che giunta in prossimità di Sommo l'autista vide avanzarsi in senso opposto un autotreno,

3°) Vero che l'autotreno era seguito dalla macchina del Sen. Abbiate, la quale era al tutto coperta alla visuale dall'autotreno;

4°) Vero che improvvisamente la macchina del Sen. Abbiate si fece a sorpassare sulla sinistra l'autotreno parandosi così inopinatamente di fronte alla macchina del Menghi quando questa le era a breve distanza.

5°) Vero che l'autista del Menghi di fronte all'imminente pericolo fece quello che poté per evitarlo, sterzando maggiormente alla estrema destra, tentando di bloccare la sua macchina, ma che tuttavia venne investito in pieno di fronte all'automobile del sen. Abbiate.

Come risulta da queste deduzioni, le narrative che del fatto davano sia l'una che l'altra parte, pur differendo sostanzialmente in parecchi particolari, rappresentavano due versioni fra di loro divergenti ma non totalmente antitetiche.

Nei capitoli dell'attore non si incontra l'affermazione, meno esattamente riferita dal Tribunale, secondo la quale l'investimento sarebbe avvenuto quando già il

sorpessamento dell'autotreno era ultimato: pare evidente infatti che, a sorpasso compiuto, la vettura del Sen. Abbiate veniva a trovarsi nuovamente sulla propria destra ed in tal caso, per asserire che in quel momento era stata investita dall'Augusta del Menghi sarebbe stato indispensabile dimostrare che questa aveva deviato sulla propria sinistra, invadendo la parte della strada riservata ai veicoli avanzanti in senso contrario.

Secondo la chiara formulazione del quinto capitolo dell'attore risulta invece che l'urto, o meglio lo sfregamento, fra la ruota posteriore sinistra della Dilambda ed il mezzo della ruota anteriore sinistra dell'Augusta, avvenne quando ancora la manovra di sorpassamento era in corso, in quanto l'autista Adamoli "ripiegava verso destra per riprendere la propria mano".

Avesse già la Dilambda superato l'autotreno, ovvero le due automobili si trovassero all'altezza della cabina di guida di questo, o si trovassero addirittura alquanto più indietro - secondo le diverse affermazioni affiorate in causa, senza che sia stato possibile asserire quale sia la più esatta, è certo che la Dilambda si era spinta sulla parte sinistra della strada per poter sorpassare l'autotreno ed ancora non era tornata interamente sulla propria mano regolamentare quan-

do si è verificato l'urto.

L'indagine che doveva compiere il Tribunale non si esauriva nello stabilire quale delle due versioni sostenute dai contendenti rispondeva ad assoluta certezza, ma doveva bensì compiersi, come a suo tempo aveva avvertito la precedente sentenza di questa Corte, nell'accertare se dalle circostanze raccolte risultava la prova liberatoria a favore sia dell'una che dell'altra parte, in quanto, in caso di urto fra i veicoli, la presunzione dell'art. 120 Codice Stradale vige a carico di entrambi i conducenti.

La Corte aveva inoltre osservato che le deduzioni dell'attore costituivano prova contraria anche all'assunto dei convenuti e che su costoro incombeva sempre di dimostrare non soltanto che la colpa dello scontro ricadeva esclusivamente sul guidatore della Dilambda e che il comportamento di Borelli era immune da violazioni delle norme della circolazione stradale, ma anche che costui aveva fatto tutto il necessario per evitare che il danno si verificasse.

Primo quesito intanto era quello riguardante l'osservanza per parte dell'autista Adamoli della disposizione specifica dell'art. 26 codice stradale, che, dividendo idealmente la strada in due ~~wwwwww~~ identiche zone longitudinali parallele e attribuendo ai veico-

li la rispettiva zona di destra consente la temporanea invasione della sinistra soltanto pel tempo strettamente necessario ~~xxxxxxx~~ al sorpassamento.

Ma per questo la legge impone delle particolari cautele e nel capoverso secondo dell'art. sopra richiamato impartisce in divieto espresso in tre distinte ipotesi; due delle quali interessano nella causa presente e cioè quando si tratti di sorpassare un veicolo che alla sua volta sta sorpassandone un altro e più genericamente ogni qual volta la visuale dinanzi non sia libera per un tratto sufficiente.

Il quesito a tale riguardo non venne posto dai primi giudice sebbene la Corte, pur non avendo pregiudicata in modo alcuno le ulteriori pronuncie, non avesse ~~mes~~so di ammonire circa la necessità che l'attore desse la prova ~~negativa~~ in ordine alla violazione di quella norma regolamentare per parte del suo autista.

Come risulta dai capitoli superiormente riportati, in realtà il Sen. Abbiate ha fin dall'inizio della causa asserito che la sua vettura si era trovata costretta ad una maggiore deviazione verso sinistra perchè l'automobile proprio in quel momento stava sorpassando un carretto tirato da un cavallo..

Gli appellanti sostengono invece che il carretto era assai lontano e procedeva in senso inverso e che perciò

non sussiste che la Dilambda, abbia dovuto appoggiare maggiormente sulla sinistra, al riguardo le risultanze testimoniali non sono molto precise.

Il teste Milanese non ricorda di aver visto il carro; mentre il teste Vicini ne conferma la presenza, sostenuta dall'Adamoli, teste non del tutto disinteressato affermando però in contrasto con quest'ultimo che il carro era a 30-70 metri avanti e procedeva nello stesso senso dell'autotreno e non in senso contrario; è deplorabile che nella esecuzione degli esami non sia stata avuta cura di far precisare questo punto dagli altri testi che pure erano in grado di chiarirlo.

Ma, quando anche il particolare dovesse considerarsi conforme all'assunto del deducente, non per questo ne verrebbe un argomento favorevole alla sua tesi.

La violazione di una disposizione di legge è obiettivamente accertata in un caso di questa specie - unitamente all'altra riguardante il divieto del sorpasso di un veicolo che già compie analoga manovra - quando la visuale dinanzi non sia libera per un tratto sufficiente; e ciò deve dirsi non soltanto per la strada in curva, ma anche per i rettifili - come era il tratto di strada in cui avvenne il sinistro - quando per qualsiasi ragione la visibilità sia menomata.

E' questo un argomento sul quale la sentenza appella-

ta ha sorvolato.

L'attore ha creduto di addurre a giustificazione della condotta di Adamoli l'affermazione che la mole dell'autotreno aveva nascosto a costui la vettura del Menghi che veniva in senso inverso.

Ma è precisamente questo l'atto che la legge prevede quando nega ai veicoli la facoltà del sorpassamento che implica la necessità di deviare dalla destra alla sinistra - precisamente per evitare l'eventualità che il veicolo sorpassante se ne trovi di fronte uno ~~presente~~ cedente regolarmente sulla propria destra facendo sorgere così il pericolo di scontri.

Tale è precisamente il caso verificatosi il 1° maggio 1937 in località Sommo, quando la Dilambda lanciata alla velocità di oltre 90 chilometri all'ora, è sbucata improvvisamente da tergo dell'autotreno e si è portata tutta sulla sinistra, proprio di fronte, all'augusta che procedeva in senso contrario tenendo la propria destra.

A quale precisa distanza si trovasse la vettura di Menghi quando le si è parata dinanzi quella dell'attore non è stato possibile precisare, e indubbiamente però che doveva essere brevissima.

Imprudente deve dirsi il comportamento dell'Adamoli in quel momento ed in contravvenzione ad un preciso

disposto di legge perchè prima di iniziare il sorpassamento egli doveva procurarsi la visuale libera.

Ciò non vuol dire che la Dilambda dovesse restare senza

altro paralizzata nella sua corsa pel solo fatto di

essere preceduta da un autocarro dalla mole ingombrante.

Le esigenze della circolazione automobilistica - che

deve essere veloce - non possono essere disconosciute

né la disciplina del codice stradale esclude una certa

elasticità mediante una intelligente interpretazione

L'articolo detta norme generali che consentono un'am-

plia latitudine all'autista giacchè, moderando adeguatamente

la velocità, in modo cioè da potersi sempre un-

iformare all'imperativo categorico fondamentale dello

art.84, anche un sorpassamento in caso di visuale non

del tutto libera per causa puramente momentanea di-

venta possibile e scevra di pericoli.

Nel caso in esame infatti se l'Adamoli, considerata la

occlusione della visuale ad opera dell'autotreno, avesse

se rallentata la marcia che era di 90 chilometri ora-

ri- ponendosi così in condizione di poter adeguatamen-

te fronteggiare una situazione sfavorevole che impo-

nesse l'arresto della vettura, non sarebbe poi rimasto

sorpreso dalla manovra che a suo dire iniziò proprio

in quel momento ~~www~~ l'autotreno stesso per sorpassa-

re alla sua volta un carretto che Adamoli non poteva

scorgere perchè gli era nascosto dalla mole del veicolo che gli stava davanti, il quale gli occultava pure la vista dell'Augusta che avanzava in senso contrario.

Da deviazione dell'autocarro a sinistra imponeva alla Dilambda di attendere che la via fosse sgombrata. Ad amoli cioè doveva dar tempo all'autotreno di compiere la manovra appena iniziata per non fare coincidere i due superamenti; se egli avesse potuto rallentare per pochi istanti, avrebbe avuto l'altro vantaggio di riacquistare la piena visibilità della strada sulla quale si trovava l'Augusta proveniente da Pavia.

L'attore perciò è in colpa perchè il suo autista ha effettuato il sorpassamento dell'autotreno quando non aveva la visuale libera ed in pari tempo per non aver costui rallentato l'andatura dell'auto nel momento in cui si aggingeva a compiere una manovra sconsigliata non soltanto dalla normale prudenza, ma anche da una espressa disposizione di legge.

Egli non si è trovato in condizioni di poter anche eventualmente fermarsi; se, infatti, avesse fatto uso dei freni mentre correva a oltre 90 chilometri, si sarebbe esposto al rischio di capovolgere la macchina.

Nella contingenza in cui si è trovata per la propria imprudenza ha creduto invece di accelerare la veloci-

tà già considerevole nella speranza di completare il sorpassamento prima di incrociare l'Augusta, e questo calcolo è stato soltanto in parte esatto perchè se pure gli ha evitato di farsi schiacciare in mezzo ai due veicoli che correvano in senso inverso e fra i quali era andato a cacciarsi non gli ha consentito di portarsi completamente alla propria destra prima del sopraggiungere dell'Augusta a fianco dell'autotreno, e si sottrarsi ad una strisciata sulla ruota posteriore sinistra.

Che l'urto fra le due vetture sia avvenuto sul lato sinistro della strada, e cioè nella parte spettante ai veicoli provenienti in senso inverso della Dilambda risulta, oltrechè dal complesso dei fatti oggettivi emergenti dalla perizia stragiudiziale Aliverti, prodotta dall'appellante anche dalle testimonianze Vicini e Pezzali.

Quel tratto di strada Voghera-Pavia ha una larghezza carreggiabile fra i paracarri di M. 9,60 dei quali 7,60 sono asfaltati, in ciascuno dei due sensi i veicoli hanno quindi a loro disposizione una larghezza di M. 4,80 dei quali 3,80 asfaltati.

Il teste Vicini, presente all'incidente, ha subito dopo rilevato sul terreno il punto preciso in cui le due vetture si sono sfiorate, seguendo le tracce evidenti

sul suolo, ed ha accertato che la ruota anteriore sinistra dell'Augusta si trovava a M.3,40 dal limite destro dell'asfalto.

Il Pezzali invece asserisce che tale punto era a metri 1,40 - 1,50: entrambi sono concordi nell'aggiungere che la traccia andava obliquando dal centro della strada verso destra.

Sia più esatta la prima ovvero la seconda misura, la conseguenza che se ne deve trarre non muta perchè, pure assumendo quella di Vicini, più favorevole all'appellata, si deve constatare che la Dilambda in quel momento era assai al di là della linea mediana ed ingombra ancora la zona di sinistra per almeno 40 centimetri, se non per m.1,40.

E' appena il caso di osservare come nessuna importanza presenti il fatto che Adamoli abbia dato i segnali acustici perchè questi non furono percepiti dai testi Arisi e Milanesi che si trovavano sull'autocarro, e quindi non potevano essere sentiti dal guidatore dell'Augusta che si trovava più lontano.

Si è così esaurita l'indagine circa la responsabilità dell'Adamoli, a proposito di che è ancora il caso di ricordare come ⁱⁿ pronunciati ancora recenti il supremo collegio abbia ribadito il principio che l'autista che si accinge al sorpassamento di altro veicolo deve

osservare un complesso di cautele che diano affidamento della sicura eseguibilità della manovra, tenendo conto che, se nel punto di sorpassamento si affacci un altro veicolo, incrociante, deve sospendere la manovra per dare la precedenza all'incrocio.

* Resta da discutere il comportamento di Borelli, perchè anche a carico di costui sussiste la presunzione di colpa e, anche dopo di aver accertato la soccombenza dell'appellante nel tentativo di prova liberatoria a proprio favore, occorre stabilire se l'autista della Augusta abbia fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso.

L'accertata imprudenza di Adamoli non basta ad eliminare un'eventuale responsabilità di Borelli se costui non dimostri che per parte sua ha fatto quanto era necessario per fronteggiare le conseguenze della colpa altrui. Non basta per chi guida un veicolo tenersi regolarmente alla propria destra ed osservare le altre norme della circolazione; egli deve altresì adoperarsi per evitare l'evento dannoso.

I convenuti si erano resi perfettamente conto di tale esigenza deducendo un apposito capitolo di prova orale a tal fine (il 5° delle deduzioni di primo grado) nel quale affermavano che l'autista dell'Augusta di fronte all'imminente pericolo aveva sterzato maggior-

mente all'estrema destra "tentando di bloccare la propria macchina".

Questo bloccare la vettura sarebbe stato un pessimo espediente, perchè, stante la minima distanza alla quale si trovavano le due macchine e la elevata velocità di entrambe, non era possibile evitare l'incrocio e la brusca fermata avrebbe potuto risolversi in un disastro a seguito dell'inevitabile sbandamento della Augusta.

La sterzata a destra invece non soltanto si presentava come una misura prudente ed abile, ma indispensabile, ed era dettata, oltre che dalla tecnica, anche da una espressa norma di legge, e cioè dall'art. 26 cod. strada, che impone di portare i veicoli del tutto a destra per incrociare.

La circostanza della sterzata, dedotta a prova dei convenuti, formulata anzi come "sterzata alla estrema destra" lungi dal trovare suffragio nell'esecuzione degli esami, è stata esplicitamente esclusa da taluno degli stessi testi adottati dal Menghi.

Si è già rilevato come il teste Vicini abbia riscontrato sul suolo stradale il punto esatto in cui le due vetture si sfiorarono ed abbia constatato che la ruota anteriore sinistra dell'Augusta distava di m. 3,40 dall'imita dell'asfalto, ossia m. 3,40 dalla linea dei

paracarri.

Poichè la strada, come si disse, ha una carreggiata di m. 9,60 l'Augusta si trovava colla sua maggior sporgenza di sinistra appena a m. 1,20 dal centro della strada e non era quindi affatto all'estrema destra. Risultò inoltre che la pretesa sterzata verso destra venne compiuta bensì, ma soltanto al momento preciso dell'urto perchè soltanto del punto in cui si notavano sul suolo le tracce dell'avvenuta collisione si iniziava la deviazione del centro verso l'esterno per una lunghezza di m. 20 circa.

Ed anche dopo questi venti metri percorsi diagonalmente l'Augusta non era ancora giunta al bordo estremo della strada perchè aveva ancora un metro sulla propria destra. È evidente che una tempestiva sterzata dell'Augusta appena la Dilambda sbucò da tergo dello estremo, avrebbe evitato che le due vetture si sfiorassero.

Borelli perciò non ha fatto tutto ciò che sarebbe stato possibile in quella circostanza, pure ammettendosi che egli non vide la Dilambda se non a brevissima distanza e non certamente ai 200 metri come senza fondamento sostiene l'attore.

La presenza del carretto sulla strada non influisce sulla risoluzione di questo punto perchè, se procede

va in senso inverso all'Augusta, non doveva preoccupare il Borelli; se invece procedeva sullo stesso senso, poichè non è dimostrato che si trovasse sulla destra in modo da costringere l'Augusta a sorpassarlo, si deve ritenere che fosse molto più avanti dall'autocarro e che perciò l'Augusta lo avesse già sorpassato in precedenza.

E' ancora il caso di aggiungere che la forte velocità della Dilambda e la fulmineità della sua apparizione sulla sinistra dell'autotreno, ha lasciato a Borelli un brevissimo lasso di tempo per rendersi conto del pericolo **incombente**, e per decidere ad attuare prontamente la manovra.

A proposito di questa, Borelli eccepisce che questa era rischiosa e quindi sconsigliabile perchè "il portarsi bruscamente a destra sotto frenata" avrebbe esposto l'Augusta ad un disastro dato che il passaggio frenando dall'asfalto sul terreno sabbioso ed ineguale della striscia non asfaltata, avrebbe provocato lo sbandamento della vettura.

Si è già detto che la frenata dell'Augusta sarebbe stata oltre che inutile, pericolosa, si deve aggiungere che la deviazione sulla destra non doveva a sua volta effettuarsi sotto frenata, nè doveva essere troppo pronunciata, tale cioè da portare una violenta modifica-

zione della direzione di marcia, per evitare quello che risultò poi un semplice sfioramento delle due vetture sarebbe bastata una lieve sterzata immune assolutamente da pericoli per la stabilità dell'Augusta, la quale del resto è un'automobile pesante e di ottima tenuta stradale.

La considerazione che la deviazione avrebbe fatto uscire la vettura dalla zona di strada asfaltata è irrilevante; nessun sbandamento era da temersi perchè la striscia stradale non asfaltata è pur sempre una massiciata e non un terreno soffice o sabbioso, sul quale le ruote di destra dovessero sprofondare o slittare.

Il margine per una possibile deviazione a destra dell'Augusta esisteva dunque pienamente ed il non essersene servito costituisce per il Borelli un elemento di colpa.

Nemmeno per i convenuti quindi la prova liberatoria è riuscita; un elemento di responsabilità esiste anche per il Borelli pur essendo la colpa di costui attenuata nei riguardi di quella avversaria per i rilievi superiormente fatti circa la velocità - eccessiva in quel momento della Dilambda e la improvvisa apparizione di questa sulla parte destra della strada che l'Augusta poteva con tutta tranquillità percorrere perchè appun-

nto ai veicoli procedenti in quella direzione.

Le constatazioni superiormente enunciate portano quindi ad una ripartizione degli oneri incumbenti su entrambe le parti per la rifusione dei danni subiti dalla Dikambda nell'urto.

Ci si trova di fronte ad un concorso di colpe, il quale porta ad un'eventuale compensazione - totale o parziale - nell'obbligo del risarcimento in relazione al grado massimo o minore di responsabilità nel concorso di colpe.

E' del resto principio generale che la responsabilità di chi ha prodotto il nocumento può essere proporzionalmente attenuata agli effetti della commisurazione dell'indennizzo quando la colpa del danneggiato abbia concorso in modo efficace a determinare il sinistro.

A questo riguardo la sentenza impugnata ha mostrato di non avere esattamente interpretata i concetti regolatori della compensazione dei danni in caso di concorso di colpe, giacchè ha dichiarato che non ciò non può avvenire, nel caso in esame perchè i danni sono richiesti da una parte sola.

In realtà l'azione è stata promossa soltanto dal Sen. Abbiate, ma ciò non significa che, se le avarie sofferte dalla sua vettura e delle quali chiede risarcimento sono state causate soltanto in parte dalla colpa

del Borelli perchè in parte - è preponderante - vi ha concorso la colpa di Adamoli, non si debba limitare in congrua misura la condanna dei convenuti, effettuando così una compensazione parziale nella pretesa dell'attore.

La mancata richiesta di indennizzo per parte di Menghi nel presente giudizio, dovuta alla già avvenuta liquidazione a suo favore per opera dell'istituto assicuratore è stata a suo tempo rilevata dalla Corte per mettere in evidenza la particolare impostazione della lite; ma non per questo ai convenuti, è venuta meno la loro difesa principale, impostata sulla totale carenza di loro colpa, hanno perduto il diritto a beneficiare di una difesa subordinata quale è la parziale compensazione dei danni per ottenere, se non la totale assolutoria delle pretese avversarie, almeno una attenuazione nella misura della condanna.

Non è naturalmente da prendere in considerazione l'ipotesi di rifusione delle somme che risultano pagate in più nell'interesse dell'attore dall'Assicurazione Italiana "perchè nessuna istanza in tal senso è stata nemmeno avanzata in causa". La compensazione funziona a favore dei convenuti in quanto costoro saranno tenuti invece che al risarcimento integrale ad una semplice quota nella misura di cui infra.

Tenute di ogni cosa il debito conto e avuto riguardo alla prevalente colpa dell'autista Adamoli, la condanna del Menghi e del Borelli emessa dalla sentenza impugnata verrà limitata ad un terzo della somma che risulterà essere stata necessaria per le riparazioni della Dilambda, per l'incidente di cui è causa, restando compensate fra le parti i residui due terzi dei danni.

Limitandosi entro tale misura la soccombenza degli appellanti, si ridurrà analogamente la loro condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio.

P . Q . M .

Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
In parziale riparazione della sentenza 30 maggio-14 giugno 1939 del Tribunale di Alessandria fra le parti emessa e del cui appello si tratta;

Dichiara che la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni verso l'attore per le causali di cui è causa deve limitarsi alla misura di un terzo.

Conferma nel resto la sentenza appellata.

Condanna gli appellanti a rifondere all'avversario un terzo delle spese del presente ^{grado di} giudizio, liquidate nella complessiva somma di L. 4.380 di cui L. 2.400 per onorario di avvocato (così per un terzo L. 1.460) dichiarando compensati fra le parti i residui due

terzi. Coal deciso in Torino nella Camera di Consiglio
della Prima Sezione della Corte d'Appello di Torino

il 15 dicembre 1939 XVII°

F. ti Forneris Est. - Ripa - Gay - Rivera - Dematteis -
Arone Cancelliere.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

Per MENGHI GIOVANNI e BORELLI PIETRO, rappresentati
e difesi dagli Avv. ti Mario Pasanisi, Ottavio Regard
ed Emilio Pasanisi, dom. ti elett. presso il 3°, Roma

Via S. Basilio 14 -

RICORRENTI

Contro ABBIATE Sen. MARIO -

INTIMATO

PER L'ANNULLAMENTO

Della sentenza della Corte d'Appello di Torino in da=
ta IS-32/12/1939 notificata, istante Abbiate, l'II gen=
naio 1940

= F A T T O =

Con atto di citazione 10 ottobre 1937 Mario Abbiate
convenne i ricorrenti davanti al Tribunale di Ales=
sandria per sentirli condannare al pagamento dei dan=
ni risentiti dall'auto di esso Abbiate, che, mentre
superava altro veicolo, era venuta a collisione con
l'auto Menghi, guidata dal Borelli; si opposero i ri=
correnti rilevando che nella stessa descrizione dei
fatti l'attore riconosceva la propria responsabilità.
Il Tribunale, con una prima sentenza, ammetteva le pro=
ve dedotte da Abbiate; appellava il Menghi, ma la Cor=
te confermava la sentenza. Esaurita la prova il Tri=
bunale riteneva la responsabilità del Menghi e lo
condannava ai danni e alle spese; su appello del

Menghi la Corte di Torino con sua sentenza 15-22/12/39 accoglieva in parte il gravame; riconosceva la prevalente colpa della macchina Abbiate per aver superato a folle velocità e senza sufficiente visuale, ma dichiarava la concorrente colpa del Menghi per non essersi spostato all'istante dell'urto, all'estremo limite della strada; condannava pertanto il Menghi a pagare un terzo dei danni dell'Abbiate (quelli risentiti da Menghi erano già stati risarciti dalla Società Assicuratrice dell'Abbiate): condannava poi, Menghi ad un terzo delle spese di appello e confermava la sentenza del Tribunale in quanto condannava il Menghi alle intere spese delle fasi percorse. Contro questa sentenza ricorre Menghi per i seguenti motivi:

PRIMO MEZZO

La corte, dopo aver ritenuto la prevalente responsabilità dell'autista Adamoli, ha ritenuto la responsabilità concorsuale dell'auto Menghi, in quanto questa non si sarebbe ~~avvicinata~~ tenuta strettamente alla sua destra: l'auto Menghi teneva, è vero, la mezzzeria destra della strada, ma, in detta mezzzeria, non occupava la estremità destra: ciò, secondo la Corte costituirebbe violazione dell'art. 26 del Codice della Strada. Ora è evidente l'errore giuridico: l'art. 26 impone di

tenersi a destra per incrociare, ma in senso relativo:
è, cioè, obbligatorio di tenersi tanto a destra da
rendere facile ed agevole l'incrocio.

Ora è pacifico che il camion, con cui il Menghi incrociava, si teneva perfettamente alla sua mano e quindi il Menghi, tenendosi a qualche distanza dall'estremo lembo della strada, usava del suo diritto e non commetteva imprudenza alcuna.

La questione da risolvere, invece, era un'altra e cioè se, in relazione al sopravvenire dell'auto Abbiate, il Menghi, che stava alla sua mano, avesse la possibilità di spostarsi ancora più a sinistra per agevolare l'illegittima manovra dell'Adamoli.

Questa indagine la Corte non ha eseguita o ha eseguita male: infatti nella sentenza si legge che la velocità dell'Adamoli ERA FORTISSIMA (centoventi all'ora), la velocità del Menghi non trascurabile, onde la comparsa dell'auto Adamoli PRECEDETTE IMMEDIATAMENTE

L'URTO: la stessa sentenza precisa che, in quella contingenza era assolutamente sconsigliabile una brusca sterzata dell'autista Borelli in quanto avrebbe provocato un disastro; era invece, possibile, una sterzata non brusca, graduale e DI MODESTO ANGOLO. Ora La Corte doveva domandarsi se questa sterzata graduale e di piccolo angolo sarebbe stata sufficiente a

spostare l'auto di quel tanto che era necessario per evitare l'urto e ciò NELLA FRAZIONE DI SECONDO INTERCORSO TRA LA COMPARSA DELL'AUTO ADAMOLI E L'URTO: se questa indagine la Corte avesse fatta (e non l'ha fatta) si sarebbe accorta che, data la ristrettezza del tempo (poco più di MEZZO SECONDO) intercorsa tra avvistamento ed urto, solo una sterzata brusca e di forte angolo avrebbe portato una apprezzabile variazione della posizione dell'Augusta: in tale situazione addebitare al Menghi di non essersi sottratto, con un improvviso spostamento, all'urto imminente, significa contraddire a quanto la stessa sentenza aveva riconosciuto, e cioè la IMPOSSIBILITA' TECNICA DI UNA STERZATA VIOLENTA ED AMPIA. La verità è che la Corte era pervasa da un erroneo concetto circa l'applicabilità dell'art. 26 Codice Stradale ed ha creduto che il Menghi già fosse in colpa perchè non rasentava, durante l'incrocio col camion, l'estrema destra, mentre è evidente che quel testo non impone di portarsi, con rischio di ribaltamento, sull'orlo della strada, ma prescrive solo di tenere la propria mano e spostarsi a destra di quel tanto che è necessario per facilitare l'incrocio.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL CODICE STRADALE.

Contraddittorietà e deficienza di motivi. Nullità a

norma degli art. 517 n°2 e 3 C.P.C. in relazione agli art. 360 n° 2 e 361 stesso Codice.

II MEZZO

La Corte ha ritenuto che il Borelli abbia concorso per un terzo nell'evento e l'Abbate vi abbia concorso per due terzi: il Tribunale, invece, aveva ritenuto che la colpa del Borelli fosse esclusiva.

Evidente, quindi, che in appello soccombente era Abbate e non Menghi, o, comunque, Abbate era soccombente per due terzi e Menghi per un terzo soltanto:

Menghi, quindi, doveva essere condannato in un terzo delle spese di Abbate, ma Abbate doveva essere condannato nei due terzi delle spese di Menghi: la Corte, in ispregio all'art. 370, ha invece condannato nelle spese colui che, nella causa di appello, era risultato vincitore.

Comunque, anche a voler aderire al sistema usato dalla Corte è evidente un altro errore. In sentenza di legge testualmente: "Limitandosi entro tale misura la soccombenza degli appellanti SI RIDURRA' IN ANALOGA MISURA LA LORO CONDANNA ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO". Senonchè nel dispositivo si chiarisce che il " presente" giudizio, cui intende riferirsi la sentenza, è soltanto il giudizio di ap=

pello, testando confermata nel resto la sentenza del Tribunale che AVEVA WWWNNWWW CONDANNATO MENGHI A TUTTE LE SPESE IN RAGIONE DELLA SUA TOTALE SOCCOMBENZA. Ora è di palmare evidenza che, se la Corte ha ritenuto che Menghi fosse soccombente solo per un terzo, se ha ritenuto che tale parziale soccombenza dovesse influire sulle spese nel senso di addebitarne a Menghi un solo terzo, non si riesce a capire perchè diverso trattamento debba farsi delle spese di appello e di quelle di primo grado. Se il Tribunale ha condannato a tutte le spese in virtù di una soccombenza totale, se la Corte ha riformato limitando la soccombenza, resta senza ragione la condanna alle spese di primo grado, in relazione alle quali ne risulta la situazione straordinaria per cui è condannato alla totalità delle spese chi, nella peggiore delle ipotesi, è stato soccombente solo in minima parte. Quindi, o la Corte non ha tenuto conto delle spese di primo grado ed allora è manifesto il difetto di pronuncia, oppure ha voluto in effetti porle a carico del convenuto, e allora è evidente la contraddizione e comunque il difetto di motivo, dovendosi evidentemente da parte del Giudice dare ragione di una pronuncia così contraria alla logica e allo stesso spirito della sentenza.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 370 C.P.C.

Contraddittorietà o difetto di motivazione. Nullità

e norma dell'art. 517 n° 2 , 3 e 7 in relazione agli

art. 360 n° 2 e 361 n° 6 C.P.C.

P . Q . M .

SI CONCLUDE perchè voglia la Corte Ecc.ma ogni altra

istanza reietta, cassare con o senza rinvio la impu-

gnata sentenza della Corte d'Appello di Torino 15-23

dicembre 1939, condannando il resistente alle spese e

ordinando la restituzione del deposito.

Torino, 7 aprile 1940 XVIII°

F.ti Avv. Mario Pasanisi - Avv. Ottavio Regard - Avv.

Emilio Pasanisi.-

AVVOCATO LORENZO GALLO

PIZZA 5 GIORNATE 10-MILANO

* * TELEFONO 50-777 * *

ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

CONTRORICORSO

Dell'On. ABBIATE AVV. MARIO - Senatore del Regno -
di Milano, rappresentato dagli Avv.ti Lorenzo Gallo
di Milano e Ferruccio Chia di Roma con domicilio elet=
to presso quest'ultimo in Roma Via Firenze 47

C O N T R O

MENGHI GIOVANNI e BORELLI PIETRO domiciliati in Roma
Via S.Basilio 14 presso l'Avv.Emilio Pasanisi

I N P U N T O

Rigetto del ricorso inoltrato da Menghi e Borelli per
preteso annullamento della sentenza 15-22 gennaio
1939 della Corte d'Appello di Torino Sez.I°.

= FATTO =

Il I° maggio 1937 mentre la macchina Dilambda dell'On.
Sen. Abbate Avv. Mario percorreva in località Sommo
la strada Voghera-Pavia, diretta verso quest'ultima
città, e stava effettuando il sorpasso di un grosso
autocarro con rimorchio che marciava nella stessa di=
rezione, venne urtata di striscio nella ruota posterio=
re sinistra da una vettura Lancia Augusta di proprie=
tà del Sig. Menghi Giovanni che percorreva la strada
in senso opposto. In seguito all'urto di striscio, il
pneumatico della Dilambda, rimasto lesionato, si egon=
fiò determinando lo sbandamento della macchina ed il

suo rovesciamento fuori della sede stradale ai piedi di una scarpata. I passeggeri che occupavano la Dilambda rimasero miracolosamente illesi, mentre la vettura riportò gravi danni. L'Augusta del Menghi si fermò sulla strada, con lieve danno.

Per il risarcimento danni, il Sen. Abbiate convenne il Menghi, nonché il guidatore dell'Augusta, Borelli Pietro, avanti il Tribunale di Alessandria, che con sentenza 18-35 marzo 1938, affermata l'esistenza a carico dei convenuti della presunzione di colpa prevista dall'art. 120 del Cod. Stradale, ammetteva alcuni capi di prova per testi dedotti dalle parti in modo da acquisire alla causa elementi sufficienti per poter ricostruire i fatti ed accertare le responsabilità.

I convenuti appellavano chiedendo di essere senz'altro assolti dall'attrice domanda; ma la Corte d'Appello di Torino, con sentenza 15-28 giugno 1938, confermava in ogni sua parte la pronuncia del Tribunale.

Assunte le prove, il Tribunale con sentenza 30 maggio -14 giugno 1938 riteneva accertata la responsabilità dei convenuti, e li condannava al risarcimento dei danni da liquidarsi in prosieguo di causa.

Appellavano nuovamente i convenuti, e la Corte di Torino, con suo giudicato 15-22 dicembre 1939, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuto un con=

corso di colpe da parte di entrambi i guidatori delle macchine scontratesi, limitava alla misura di un terzo la condanna dei Sigg. Menghi e Borelli al risarcimento dei danni verso l'attore, compensava fino alla misura di due terzi le spese del giudizio d'appello, e confermava nel resto la sentenza appellata.

I Sigg. Menghi e Borelli hanno proposto gravame contro quest'ultimo giudicato della Corte di Torino, chiedendone l'annullamento con due mezzi, che sono del tutto infondati.

= SUL PRIMO MEZZO =

Col primo mezzo i ricorrenti affermano che la denunciata sentenza avrebbe violato e falsamente applicato le norme del Codice Stradale, e particolarmente del suo art. 23, incorrendo anche nel vizio di contraddittorietà e deficienza di motivi.

Nulla di più infondato.

L'art. 23 prescrive che i veicoli debbono essere tenuti costantemente sul lato destro della strada, e che debbono spostarsi viepiù a destra nei casi di incrocio o di sorpasso.

Ora i Sigg. Menghi e Borelli sostengono che la Corte di Torino ha affermato che l'Augusta doveva portarsi all'estrema destra della strada, durante l'incrocio coll'autocarro, e che ciò costituirebbe violazione

dell'art.36 "che non impone di portarsi, con rischio
"di ribaltamento, sull'orlo della strada; ma prescrive
"solodi tenere la propria mano e di spostarsi a de=
"stra di quel tanto che è necessario per facilitare
"l'incrocio."

Ma la sentenza impugnata non ha mai detto ciò che i
ricorrenti le attribuiscono circa l'obbligo dell'Au=
gusta di portarsi all'estremo orlo della strada, come
non ha mai detto quant'altro leggesi nel ricorso di
brusche sterzate a destra, nè di sterzate ad angolo
ampio o modesto, nè d'impossibilità tecnica di una
sterzata violenta ed ampia.

E' tutto fantasia dei ricorrenti per legittimare un
ricorso che non ha consistenza.

E basterà leggere la sentenza denunciata per persua=
dersi che nè l'art.36 ne altri precetti del Codice
Stradale sono stati violati o erroneamente applicati.
Essa ha preso in esame la condotta dei due guidatori,
e, cominciando dell'Adamoli guidatore della Dilambda
ha ritenuto che egli fosse in colpa in quanto aveva
iniziato il sorpasso del treno-autocarro non avendo
dinanzi a sè la visuale libera per un tratto di stra=
da sufficiente ad effettuare la manovra.

Passando poi ad esaminare la condotta del Borelli, gui=
datore dell'Augusta, ha ritenuto che egli non si è

comportato in modo da evitare la collisione come invece avrebbe potuto e dovuto a norma dell'art.130 del Codice Stradale.

Infatti la strada percorsa dalle macchine aveva una carreggiata di m.9,60 e l'Augusta marciava quasi al centro della strada. Ora trattandosi di incrociare coll'autotreno al quale si era affiancata la Dilambda, bastava, evidentemente, che il Borelli avesse fatto una leggera deviazione a destra, come la larghezza della strada agevolmente consentiva, perchè la collisione non avvenisse. Bisogna aver presente che l'infortunio avvenne per lesione di striscio della ruota posteriore sinistra, ond'è chiaro che pochi centimetri di deviazione a destra della macchina Menghi investitrice avrebbero evitato l'infortunio.

Ciò che la Corte ha ritenuto, in base alle raccolte prove, in linea di fatto, e pertanto con insindacabile apprezzamento.

Essa non ha accennato menomamente nè a necessità dell'Augusta di spostarsi all'estremo lembo della strada, nè a sterzate più o meno brusche, o di angolo più o meno ampio.

Ha affermato solamente che il Borelli poteva, nel caso specifico, e quindi doveva, portarsi dal centro della strada, da lui occupato, verso destra; manovra che si

imponere per la sua necessità e per la semplicità elementare della sua esecuzione e che invece non fu effettuata. Il Borelli, conclude la sentenza, "non ha fatto tutto ciò che sarebbe stato possibile in quella circostanza perchè le due vetture non si sfiorarono". Eppertanto la Corte ha ritenuto che vi fosse concorso di colpa anche da parte del Borelli, e ne ha tratto le logiche conseguenze.

Ed alla conclusione suaccennata essa è venuta dopo un'indagine, minuziosa e severa di tutte le risultanze probatorie: indagine che in ogni caso sfugge al sindacato di questo Supremo Collegio.

Il primo mezzo deve essere, di conseguenza, respinto.

= SUL SECONDO MEZZO =

Col secondo mezzo i ricorrenti assumono che la sentenza denunciata avrebbe violato e falsamente applicato l'art. 370 C.P.C. in quanto, mentre per il giudizio di appello compensò parzialmente le spese fra le parti, confermò invece la sentenza del Tribunale che aveva poste tutte le spese a carico dei convenuti.

Anche questo secondo mezzo non ha fondamento.

In primo luogo occorre tener presente che il Sen. Abbate non ha mai sostenuto e non ha mai chiesto, come leggesi in ricorso, che fosse dichiarata la responsabilità "esclusiva" del guidatore dell'Augusta.

Come chiaramente risulta della citazione introduttiva del giudizio e dalle conclusioni assunte in corso di causa, l'attore si limitò a chiedere che fosse dichiarata la responsabilità del Borelli, senza per nulla pretendere che fosse totale ed esclusiva.

E, quanto ai danni, non ha mai chiesto che fossero posti "in toto" a carico dei convenuti, ma ha richiesto una declaratoria generica che doveva così logicamente essere ridotta a quella proporzione dal Magistrato ritenuta equa in relazione al grado di colpa del guidatore delle macchine.

Al contrario i convenuti hanno sempre dichiarato che la responsabilità dell'incidente doveva essere posta a completo ed esclusiva carico Abbate, e che essi dovevano essere subito assolti, senza d'uopo di alcuna istruttoria.

Le eccezioni Menghi e Borelli furono ritenute inconsistenti dalla prima sentenza del Tribunale che ordinò le prove testimoniali per l'accertamento dei fatti e delle conseguenti responsabilità, e, quindi, sotto questo profilo, bene i convenuti potevano considerarsi soccombenti nel primo stadio del giudizio, essendosi essi opposti ingiustamente ad una prova che il Magistrato ritenne invece necessaria.

E soccombenti risultarono anche nel primo giudizio

d'appello, continuando essi a sostenere la tesi della loro immediata assolutoria, senza necessità di prove, tesi respinta dalla Corte di Torino.

Seguirono la definitiva sentenza del Tribunale, affermando la responsabilità del Borelli, e la seconda sentenza d'appello che, mentre confermò detta responsabilità, ne limitò gli effetti nei riguardi dei danni alla misura di un terzo.

La precisazione di cui sopra rende chiara la perfetta correttezza della decisione del Magistrato del merito, che mentre compensò parzialmente fra le parti le spese della seconda fase del giudizio d'appello, tenne invece ferma la condanna dei convenuti al carico integrale delle spese e delle precedenti fasi del giudizio, reso necessario dai convenuti per determinare la loro responsabilità, o totale o parziale, che i convenuti avevano totalmente esclusa.

Il che, del resto, implica un apprezzamento di fatto incensurabile in questa Sede, come è giurisprudenza assolutamente pacifica del Supremo Collegio. Si contano infatti a decine le decisioni su questo argomento, tutte affermanti la massima che è insindacabile in cassazione il provvedimento del giudice di merito che ha posto a carico della parte parzialmente soccombente la totalità delle spese.

Per limitarci ai giudicati più recenti, si ricorderanno i seguenti:- in data 25 febbraio 1938 in causa Battanda-Brena;- 9 marzo 1938 in causa Immoob. Centrale-Norse;- 14 marzo 1938 in causa Polimeno-Santella;- 17 marzo 1938 in causa Ericson-Parisi;- il 7 aprile 1938 in causa Donizzetti-Ponzi;- 9 giugno 1938 in causa Zincone-De Renzis;- 25 luglio 1938 in causa Testa-Burnango;- 28 novembre 1938 in causa Cavalli-Istituto Ricostruzione, tutti riferiti nel Massimario del Foro Ital. del 1938 rispettivamente ai N. 627 - 776 - 848 - 1185 - 1959 - 2788 - 3119.

E più recentemente ancora le sentenze 29 maggio 1939 in causa Visca-Crivelli (Mass. Giurispr. Ital. Col. 508 N. 1815); 9 giugno 1939 in causa Di Bianco-Cappelleri (Mass. Giurispr. 1939 Col. 543 N. 1932); ed infine quella di questa Ecc.ma Corte a Sezioni Unite 17 febbraio 1939 in causa Alisio-Comune di Fondi (Mass. Giurispr. 1939 N. 559), che affermò, come tutte le precedenti, che la valutazione delle proporzioni della soccombenza e del comportamento processuale delle parti ai fini del regolamento delle spese di lite involge un apprezzamento di merito incensurabile in cassazione.

Pertanto anche il secondo mezzo deve essere respinto.

CONCLUDENDO

Nell'interesse del resistente si chiede che piaccia

alla Suprema Corte rigettare il ricorso inoltrato dai
Sigg. Menghi Giovanni e Borelli Pietro per l'annulla-
mento della sentenza 15-23 dicembre 1939 della Corte
d'Appello di Torino - Sez. I° - condannando i ricor-
renti in solido nelle spese e nei danni.

Roma, 14 aprile 1911

Egregio Avv. Gallo,

L'amico senatore
Abbate mi ha parlato della ~~causa~~
causa e del desiderio di associarmi
a Lei - che tanto sapientemente
l'assistete - nella discussione ~~in~~ ^{davanti}
la Corte di Cassazione del ricorso
avversario.

Sono lietissimo di collaborare
con Lei, e sono per tanto
in attesa delle copie della
sentenza, del ricorso e del
controricorso.

~~Lei~~ ~~La~~ ~~La~~ In attesa di fare
la mia personale conoscenza
le ~~proprio~~ ^{proprio} miei migliori
saluti.

Avv. LORENZO GALLO
MILANO
P.ZA S. GIORNATE, 10 (PALAZZO VITTORIO)
TELEF. 50-777

Milano, li 10/4/41 XIX°

A S.E. Avv. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà, 2

R O M A

Il mio cliente On.Sen. Abbiate Mario ha manifestato il desiderio che Ella abbia a collaborare per la sua difesa in una causa di responsabilità civile in seguito a scontro automobilistico contro certo Sig. Menghi Giovanni di Alessandria, causa vertente avanti cotesta Suprema Corte. Il Sen. Abbiate è resistente ed il ricorso dovrà essere discusso alla udienza del 21 maggio p.v. alla Sez. III - relatore Sciacca.

Io mi ritengo altamente onorato della Sua collaborazione e confido quindi che Ella vorrà accettare il mandato. Nel qual sperato caso mi farò premura di mandarLe copia del ricorso Menghi, del nostro controricorso e della sentenza impugnata della Corte d'Appello di Torino, mentre per quanto altro Ella potrà esaminare il fascicolo depositato presso la Cancelleria della Cassazione.

Resto in attesa di una di Lei gradita comunicazione ed intanto Le esprimo i sensi del mio più profondo ossequio.

Dev. mo

Lorenzo Gallo

Avv. LORENZO GALLO
MILANO
P.ZA 5 GIORNATE, 10 PALAZZO VITTORIA
TELEF. 50-777

Milano, li 16/4/41 XIX°

RACCOMANDATA

A S.E. AVV. IVANOE BONOMI
Piazza della Libertà, 4

R O M A

SEN. ABBIATE / MENGHI =

Ricevo la gradita Sua l4 corr. e prendo nota con vivo piacere dell'accettazione del mandato.

Mi affretto pertanto a farLe tenere qui unite copie della sentenza impugnata della Corte d'Appello di Torino, del ricorso del Menghi e del nostro controricorso.

Il domiciliatario costi del Sen. Abbiate in questa causa è il collega Avv. Ferrucciò Chia di Via Firenze 47.

Le confermo che la discussione del ricorso è fissata per il 31 maggio p. v. alla Sezione III°, e che il relatore sarà il Comm. Sciacca.

Avverto l'Avv. Chia che se gli avversari faranno notificare delle memorie aggiuntive prima dell'udienza, le trasmetta immediatamente a Lei onde possa prenderne visione prima della discussione.

Se Le occorrono altri schiarimenti od informazioni sul merito della pendenza, mi metto a Sua completa disposizione.

Intanto Le porgo i sensi della mia profonda stima e devozione.

Lu 7
Avv. Lorenzo Gallo

Avv. IVANOE BONOMI

PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4

ROMA

TELEFONO 31-321

Egregio Collega,

Roma, 24 aprile 1951

Ho ricevuto l'incarto relativo al ricorso Menghi contro il senatore Abbiate, ed ho letto attentamente la sentenza, il ricorso e il controricorso.

Mi sembra che il ricorso non possa avere fortuna. Di recente ho resistito contro un ricorso in un caso simile: si trattava della parziale colpa dell'Azienda Tramviaria di Milano nell'investimento di un ciclista. L'Azienda ricorrente sosteneva la totale responsabilità dell'investimento ~~contro~~ contro la sentenza della Corte di Milano che riconosceva un concorso di colpa. Ho ottenuto facilmente il rigetto del ricorso. Confido pertanto di ottenere un eguale risultato.

Poiché nel controricorso non è inclusa fra i patroni il mio nome non posso patrocinare in udienza il resistente se non ho regolare delega. 4

Roma, 24 aprile 1941

AVV. IVANOE BORGOMI
VIALE DELLA LIBERTÀ 4
ROMA

TELEFONO 31.241

Attendo quindi la selega necessaria che depositerò in cancelleria
prima dell'udienza.

Le porgo i miei più cordiali saluti.

dev.

AVV. IVANOE BONOMI

PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4

ROMA

TELEFONO 31-321

Roma, 24 aprile 1941

Caro Abbiate,

L'avv. Lorenzo Gallo-
mi ha mandato l'incarto relativo alla
tua controversia al sig. Menghi. Reputo che
la tua posizione sia solidissima, sia ^{in ogni caso} ~~in ogni caso~~ ^{vigilero} ~~vigilero~~ ^{attentamente} ~~attentamente~~
~~il ricorso avversario debba essere respinto,~~
perché non vi siano interferenze estranee,
~~e non ho dubbi sulla tua vittoria.~~

Mi è gradita l'occasione per inviare
a te e ai tuoi i miei cordiali saluti.
aff. Bonomi

Roma, 25 aprile 1941

Caro Caldara,

Loogo - Simone

La sentenza conclude per il rigetto e liquida le spese e onorari. Nella motivazione afferma doversi applicare l'art. 490 cod. proc. e non quello relativo all'appropriazione indebita. In Cancelleria mi si informa che la Corte per evitare il rinvio si è avvalsa dell'art. 539 n. 9 Cod. proc. pen.

La sentenza - di cui ho letto ~~la~~ il dispositivo - è già in parte firmata. Si stanno raccogliendo le ultime firme per poi pubblicarla. Che cosa ti occorre? La copia della ^{intera} sentenza o del solo dispositivo?

Laudi - Azienda Tramviaria

La sentenza che rigetta il ricorso avversario è in compilazione. In Cancelleria si pensa che normalmente ~~per~~ debba ^{trascorrere} dai 30 ai 45 giorni prima ^{della} sua pubblicazione. Per

si dovrà chiedere la registrazione
a debita e poi l'estrazione
della copia. Il far presto soltanto
alla fine di maggio potresti
avere la sentenza.

Dato ciò credo converga ottenere
un certificato della Cancelleria
col quale tu potrai chiedere
e ottenere un breve riassunto della
causa di merito.

Pertanto chiedi ~~che~~ questo
certificato in carta libera, ⁴⁴
giacché il Landi è ammesso al
gratuito patwinnio. ⁴⁴ ~~44~~

Cordiali saluti.

Avv. LORENZO GALLO
MILANO

P.ZA 5 GIORNATE, 10 PALAZZO VITTORIAI
TELEF. 50-777

Milano, li 26/4/41 XIX°

A S.E. AVV. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà, 4

R O M A


SEN. ABBIATE / MENGHI =

Mi sorge il dubbio che per la discussione del ricorso avanti la Suprema Corte sia necessario che l'On. Sen. Abbiate abbia a rilasciare un mandato speciale in capo a Lei.

Voglia comunicarmi se il mio dubbio è fondato, nel qual caso disporrò perchè la procura venga rilasciata al più presto, e gliela trasmetterò appena pronta.

In attesa di un Suo cortese riscontro, Le porgo i sensi della mia più profonda stima ed ossequio.

Dev.mo



III Sez. 21 maggio (5^a causa)

Miranda presid.

Geracca relat.

Caliendo

Veriziani

Pirelli

Tomassini

Martinez

Amichini

P.M. Marbioli

Miranda
Caliente
Venegón
Ticón
Comunsi
Martinez
Amichivi
Scianna

P.M.
Mabrali

gubato 10/10/10

~~11/11/11~~

coms.

1880

Novo

Roma, 16 maggio 1961

Egregio avv. Gallo,

Ho ricevuto dall'amico
Abbate la delega per discutere il
giorno 24 maggio davanti la Corte di
Cassazione, ~~ho già depositato~~
delegas che ho già regolar-
mente depositata.

Oggi scadenza ~~del termine~~ ^{scritti} per
presentare ulteriori ~~memorie~~,
l'avv. Pasanise ha presentato
per sigg. Menghi e Borelli una
memoria illustrativa del ricorso.

La memoria nulla dice di
nuovo. Persiste sui motivi già
svolti, ~~amplificando~~ ~~di~~ e
specie sull'asserzione che, in pochi
istanti, la vettura del Menghi non
poteva sterzare lievemente sulla
sua destra. ~~Ma ripeto la memoria~~
~~non mi sembra~~

Confido nel buon ~~esito~~ risultato

della vostra resistenza.

Cordialmente saluti dal
des.

Avv. Lorenzo Gallo

viale Governate, 10
(Palazzo Vittoria)

A. Milan

4,80
3,80

4,80

2,80 | 1,40 | Trini

1,40 | 2,48 | Tiga

asphalt

4.80

3.80

2.40

3.40

1.40



21 maggio

Mirando presidente

Jacca - relazione

Calendo

Venezian

Pierre

Comassin

Martinez

Anichini

P.M. Morbioli

Mod. 30 Teleg. - Ediz. 1939-XVII

Indicazioni di urgenza

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia. Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente. Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino e a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Bollo d'ufficio

Ricevuto il 19 1909

Ricevente

Pel circuito N. 2320



Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi interni e con vari paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra. Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		Via e indicazioni eventuali d'ufficio
					Giorno e mese	Ore e minuti	

Postici - ===== 565 MILANO 33499 15 19 1925 VISTATO =

= PREGOTI CONSIDERARE OPPORTUNITA CONFERIRE PROCURATORE

GENERALE CASSAZIONE = MARIO ABBIATE =====

FATEVI CORRENTISTI POSTALI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

TELEGRAMMA

N. 98 di recapito - Rimesso al fattorino ad ore

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito. Ilatore rimette una ricevuta quando è incaricato di una riscossione.

ECC BONCHI PIAZZA LIBERTA

Rice

QUATTRO ROMA

Pel circuito N. 17250

una sola parola, gli

*endente al tempo medio dell'Europa
ari paesi esteri di seguito da una
mani, il primo numero dopo il nome
telegramma, il secondo quello delle
parole, gli*

Bollo d'ufficio

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		Via e indicazioni eventuali d'ufficio
					Giorno e mese	Ore e minuti	

Portici - ===== 565 MILANO 33499 15 19 1925 VISTATO =

= PREGOTI CONSIDERARE OPPORTUNITA CONFERIRE PROCURATORE

GENERALE CASSAZIONE = MARIO ABBATE =====

FATEVI CORRENTISTI POSTALI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITA' DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

Precisiamo i termini della causa.

Che la macchina del sen. Abbiate guidata dall' Adamoli ~~abbia~~ ~~invaso~~ ~~la~~ ~~strada~~ ~~della~~ ~~strada~~ sia, per la manovra del sorpassamento, penetrata nella zona di strada riservata alla macchina che ~~era~~ ~~le~~ correnti in senso contrario, e cosa non disputabile, che tale penetrazione sia stata di un metro, 60 oppure di soli 40 centimetri e questione che non ha rilevanza. Per essersi la macchina del' Abbiate infilata nella zona riservata ad altri senza essersi preoccupata di assicurarsi se la via era libera e senza aver relettato, la Corte, modificando la sentenza dei primi giudici, ha giudicato che $\frac{2}{3}$ della responsabilità dell'urto spettino all'Adamoli. E noi contro questo giudizio non abbiamo ricorso.

La Corte ha però ritenuto che
occorresse esaminare se nell'
vi fosse una colpa concausa da ^{altro} ~~da~~ ^{da 1914}
della macchina che veniva in senso
opposto ~~per~~ ^{per} ~~la~~ ^{la} ~~propria~~ ^{propria} ~~mano~~ ^{mano}.
da questa indagine sono risultate
questi elementi di fatto che non
sono disutili in questa sede.

1.° punto. La macchina Menghi
guidata dal Borelli marciava
~~ed~~ nella zona a lei riservata
tenendosi, chi dice ~~ma~~ ^{a m.} 1, 40 dalla
mezzaripa, chi dice di più. Dunque
marciava ~~per~~ non al centro della
strada ~~ma~~ quasi al centro ^{della}
della strada curva abbiamo detto
noi nel nostro controraso. ~~sta~~

2.° Qualunque ~~cosa~~ sia ~~la~~ ~~definizione~~
la definizione da darsi alla zona
percorsa dall'auto Menghi (se quasi
centro della strada, oppure centro della
~~su~~ zona ad essa riservata) ~~resta~~
sta

di fatto che al momento dello
striscio la macchina Menghi
aveva ancora sulla sua destra
2 metri; 40 di strada asfaltata
e 5, 40 di strada, compresa ^{in questa d'igni-}
l'asfaltata e la non asfaltata. Cioè
aveva ancora una vasta zona
dove poteva spostarsi prima
di arrivare all'orlo della strada.

3° punto. Al momento in cui
la macchina Menghi ha avvistato
la macchina Abbiati che sorpassava
l'autotreno, ^{essa poteva} spostarsi
alquanto alla sua destra (dove
vi era spazio sufficiente), ma
questa lievissima deviazione
non è stata fatta tempestivamente
giacché di essa sentenziò (con
~~giacché~~ una precisazione di fatto che
non è più sindacabile) la pretesa storzata

verso destra venne compiuta bensì
ma soltanto al momento preciso
dell'urto

^{quando l'urto era avvenuto}
^{pe forse in conseguenza dell'urto}
fissati questi tre punti, la
Corte ha ragionato con logica ^{impellente}

giacché l'auto Merghi pur pervenendo
regolarmente la ~~propria~~ ^{propria} ~~già~~ ^{già}
essa riservata, cioè la metà destra
della strada, ~~doveva al~~ ~~stato~~
aveva l'obbligo di
~~portarsi~~ ^{portarsi} vieppiù a destra
nel caso di incrocio o di sorpasso
(art. 96 del Codice Strada)

Perciò, anche indipendentemente
dall'aver visto o no l'auto
Abbate, essa ~~aveva~~ doveva ~~per~~
~~non~~ prudentemente portarsi,
non all'orlo della strada (come
dicono esagerando gli avversari) ma
almeno ~~centimetri~~ occupare una
di qualche decina di centim. di
quasi 1,40 di strada che rimaneva
alla sua destra.

Quando fui arrivato la macchina
Abbate che stava per sorp. l'auto
terzo e la veniva ad occupare.
La sua zona stradale, essa
aveva l'obbligo di fare subito una
lieve sterzata a destra, e bastava
~~una~~ una dev. di qualche centi-
metro per evitare lo striscio.

Per non avere fatto tutto questo
(che era obblig. in caso di sorpasso
o di sorpasso) è quindi legittimo
afferma una responsabilità della
auto Menghi, resp. minore
di quella precorritta dell'auto
Abbate, ma sempre concorrente
nella causa dell'urto.

Si vuole la riprova della
giustizia del giudizio della Corte?
Davanti al primo giudice, il
Menghi capì che ciò che gli si
poteva imputare era la scarsa diligenza
nel portarsi - in vista dell'incuria -

quanto più possibile sulla
sua destra. E appunto per
sfuggire a questa sua respon-
sabilità, governando il 5° capo
delle sue deduzioni;

Vero

Se il Menghi avesse potuto
fornire questa prova, questa
era veramente per lui la
prova liberatoria. Nella si
poteva più imputargli.

Ma la sentenza dice:

Dunque il tentativo del Menghi
di liberarsi da ogni responsabilità
provando che aveva fatto tutto ciò
che era possibile fare in quella
circostanza non è riuscito,
e non resta che rassegnarsi
a sopportare una parte di re-
sponsabilità che la Corte di
merito non giurava essere un terzo
della colpa totale.

II Mezzo.

La Corte di Appello ha riformato la sentenza dei primi giudici. Davanti al Tribunale ~~si era~~ al Mezzogiorno era attribuita la resp. totale dell'urto davanti alla Corte gliene ~~era~~ ~~avene~~ attribuita un terzo.

Poiché nel primo giudizio si era curando il Mezzogiorno a tutte le spese giudiziali, e nel secondo giudizio soltanto un terzo, si ~~esclude~~ ~~che~~ afferma che la Corte doveva riformare la sent. dei primi giud. anche per le spese. Non avendo fatto essa, si dice, ha violato l'art. 370 del Cod. di Proc. civ.

Non è davanti a questa Corte che ~~si~~ è lecito ricordare la insuscettabilità del giudizio sulle spese. ^{in questa sede} Proppi giudicati chiarissimo il ~~critero~~ ~~il~~ ~~si~~ ~~determinato~~ ~~il~~ ~~e~~ questa la insuscettabilità in Capapuro dei provv. del giudice di merito in materia di spese.

L'unico principio è quello della
soccumbenza e della vittoria. Chi
è vitt. non può essere condan.
nelle spese, chi è soccombente deve
suff. le spese. Solo nel caso che
si vuol questo principio ^{si} può inter-
venire il pot. regol. di estente C. C. e C. C.

Il concetto di soccombenza e di vittoria
sia pure parziale, si deve determinare
nei singoli casi, in relazione al comportamento
di resistenza che, nei rapporti
di una qualsiasi domanda, abbia
assunto il convenuto nel giudizio

Prima il conven. Negli resiste in
primo grado:

resiste all'amm. delle prove: è soccom.

in Cort. d'App. : è soccom.

resiste in Trib. : è soccom.

In Corte d'Appello è ancora soccombente
soltanto lo è meno: lo è
per un tempo.

Dunque il Menghi è sempre soccom.
e la Corte poteva anche condannargli
tutte le spese senza che tale decis.
fosse sindacabile in Cassazione.

È insindacabile in Cassazione il provvedimento del giudice di merito che ha posto a carico della parte parzialmente soccombente la totalità delle spese.

Il concetto di soccombenza o di vittoria, sia pure parziale, si deve determinare nei singoli casi, in relazione al comportamento di resistenza che, nei rapporti di una qualsiasi domanda, abbia assunto il convenuto nel giudizio.

È censurabile solo se vi è un erroneo concetto della soccombenza.

21 gennaio 1920

Il Menghi è anch'egli parzialmente soccombente.

« Così che sarebbe insindacabile se avesse posto a carico della parte parzialmente soccombente la totalità delle spese.

L'unico limite che è imposto
alla discrezionalità del giudice
di merito nella statuzione
sulle spese giudiziali è quello
di non poterle porre a carico
della parte che sia rimasta
totalmente vittoriosa nella
lite.

Il concetto di soccombenza e
di vittoria - sia pure parziale -
si deve determinare, nei
singoli casi, in relazione
al comportamento di resistenza
che, nei rapporti di qualsiasi
domanda, abbia assunto
il convenuto nel giudizio.

31 gennaio 1960



SENATO DEL REGNO

Milano

24. 5. 1941

Caro Amico,

proprio non mi
spiego perché la Cassazione, riman-
dando alla Corte di Torino per la
liquidazione delle spese, abbia ri-
cusato la sua costante e recente
giurisprudenza.

Spero che la Corte di
Torino, motivando, confermi la
precedente liquidazione; perché
dopo 3 anni di lite le spese giud.
ziali ormai superano quanto

può spettarmi per i danni
dell'investimento.

—
Vedo che il Sottosegretario alla
Guerra è stato sostituito. Speriamo
nel successore, a suo tempo.

Molte cordalità dal tuo

aff

Mario A.

Aspetto la partella delle tue
competenze. E ti ringrazio del
patrocinio accordatomi.

Comforme

PAQUE
18
18
18

FROM
2-3
18-V
41XIX
DISTRIBUTION



Ch/ma

Eccellenza AVV. JVA

Piazza della Libertà

Milano
31 maggio 1941.

Mio caro Bonomi,

due anni fa ad un
professionista romano che sostenne oralmente
un mio ricorso dinanzi la Cassazione, liquidai
l'onorario in L. 750. Non sarebbe giusto
che lo liquidassi in misura minore a te.

Ti ringrazio dell'amichevole patto:
Cimio; e spero di rivederti presto

tuo aff

Mario Abbiate

Accluso assegno (credito ital. N. B. 266633.



SENATO DEL REGNO

Milano

8 luglio 1941.

Caro Bonomi,

vi spero bene.

Marco si è presentato - in seguito ad ordine militare - alla Scuola di Firenze, per sentirsi dire che, non avendo ancora dato l'esame di stato, è rimandato al "prossimo" Corso. Ma quando sia per cominciare, non si sa.

Avevo desiderio di conoscere la motivazione della Sentenza di Cassazione; ma l'avv. Fallo

non ha avuto nessuna notizia del
suo procuratore. Non è ancora
pubblicata?

Il tempo e gli eventi sono caldi.
A vedersi presto.

Ossequi alle Signora,
e cordialità dal tuo aff

Mario Abbiate